

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 8 febbraio 2013 N. 731

Un soggetto che ha partecipato ad una procedura selettiva pubblica ha il diritto di conoscere gli atti relativi ai curricula degli altri concorrenti, atti in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza.

Anche se è vero che è inammissibile il diritto di accesso esercitato in maniera generica ed indifferenziata, chiedendo all'Amministrazione di svolgere un'attività di indagine e ricerca o un'attività valutativa ed elaborativa, è altresì vero che non può considerarsi generica una richiesta di accesso che indica precisamente quale sia il contenuto degli atti, ignorandone soltanto gli estremi, ma consentendone agevolmente all'Amministrazione l'identificazione.

Testo sentenza integrale http://www.unipr.it/sites/www.unipr.it/files/CSn731_2013.pdf